



COMUNE DI SARACENA

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52 del 29-12-2015

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 3/BIS DEL D.LGVO N. 163/2006 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **11:00**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Straord.urgenza**, **Seconda** convocazione in seduta **Pubblica**, con l'intervento dei Consiglieri Signori :

On. MARIO ALBINO GAGLIARDI	P	BIANCHI ANTONIO PASQUALE	P
DI VASTO ANTONIO	P	COVELLO VINCENZO	A
MONTISARCHIO ELISA	P	TRAMONTE ANTONINO	A
GAGLIARDI GIOVANNI	A	BRUNO ANGELO	P

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 3

Partecipa il Vice Segretario Comunale **DR. SCHETTINI ELIO**

Assume la Presidenza il Signor **On. MARIO ALBINO GAGLIARDI**, premesso che il numero dei Consiglieri presenti di 5 su 8 Consiglieri assegnati al comune e su N. 8 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale.

VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in ordine alla Regolarità Tecnica – Ufficio **SETTORE I° - AMMINISTRATIVO** si esprime parere: **FAVOREVOLE, ATTESE LE ESIGENZE DELL'ENTE.**

Lì 28.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Elio SCHETTINI

=====

In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: **FAVOREVOLE, SOTTOLINENADO CHE IL CAPITOLO DI SPESE VERRA', COMUNQUE, ISTITUITO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016.**

Lì 28.12.2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Grazia LAURITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco- Presidente;

Premesso che l'art. 33, comma 3 bis , del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Che in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Che l'art. 23 -ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che :

- a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entrano in vigore il 1° novembre 2015;
- b) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni e lavori inferiore a 40.000 euro (comma 3);

Richiamata la delibera di G. C. n° 52 del 09.07.2014 di adesione all'associazione Asmel circa la centrale unica di committenza;

Rilevato che l'ANAC, a seguito di una approfondita istruttoria, con la deliberazione n.32 del 30 aprile 2015 è giunta alla conclusione che il sistema di governance di Asmel non risulta conforme alle disposizioni normative che disciplinano la centralizzazione degli appalti ed in particolare che:

- a) il consorzio Asmez e la società consortile Asmel a.r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall'art.33 comma 3-bis del D.Lgs 163/06 quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali;
- b) pertanto, la società consortile Asmel a.r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito;

Dato atto che l'Asmel, Società Consortile a.r.l., nei termini ha prodotto ricorso al TAR Lazio per l'annullamento della deliberazione n.32/2015 dell'ANAC;

Dato atto che, con ordinanza n.02544/2015 Reg. Prov. Cau del 09.06.2015 il Tar Lazio ha respinto la proposta di istanza cautelare dell'Asmel Società Consortile a.r.l. e che l'Asmel avverso tale decisione ha proposto ricorso al Consiglio di Stato;

Dato atto che con ordinanza n. 4016/2015 del 09.09.2015 il Consiglio di Stato sul presupposto che si rende necessario un approfondito esame nel merito della questione ha rinviato la decisione al TAR stabilendo che, nelle more della decisione, all'esito di un complessivo bilanciamento degli interessi, “ è opportuno, anche al fine di non incidere sulle procedure di gara in corso, sospendere l'efficacia del provvedimento 30 aprile 2015, n. 321 dell'Autorità Nazionale anticorruzione”;

Rilevato che l'ANAC ha richiesto un chiarimento sull'ordinanza del Consiglio di Stato 4016/2015, e che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 05042/2015, ha chiarito che deve ritenersi che la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato dell'Autorità ha avuto ad oggetto esclusivamente la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla futura attività amministrativa di Asmel, che rimane regolata dal suddetto provvedimento nelle more della decisione nel merito della controversia;

Preso atto, altresì, che la stessa ANAC, intervenendo anche sulla delicata questione relativa al pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte dalle Centrali di Committenza (come nel caso di Asmel), ha concluso che non possa essere previsto nei bandi di gara e a pena esclusione l'obbligo di richiedere il pagamento di un corrispettivo in capo al soggetto aggiudicatario;

- Che ciò nonostante, a tutt'oggi il diniego imposto da ANAC, ed impugnato nelle sedi giudiziarie da ASMEL, non risulta al momento definito. In tale contesto, dal 1° novembre 2015 il Comune, non può più autonomamente procedere ad appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro, fatto salvo ulteriori provvedimenti legislativi che dovessero essere emanati;
- Che indipendentemente dall'esito giudiziario, il Comune ha maturato la convinzione che il modello organizzativo di aggregazione fra singoli Comuni risulta più confacente al perseguimento degli interessi pubblici ed alla propria struttura organizzativa, anche alla luce della determina n. 11 del 23 settembre 2015 dell'autorità Nazionale Anticorruzione;
- Che quindi, per scongiurare anche un pernicioso impasse dell'attività comunale e degli interessi pubblici perseguiti, l'Ente ritiene necessario procedere ad una forma di aggregazione fra Comuni quale alternativa prevista dall'art.33 del D.Lgs.163/06;

Considerato, pertanto, che si ritiene opportuno aderire a nuova centrale di committenza attesa l'obbligatorietà degli acquisti di lavori e forniture per il tramite di una CUC dal 1° novembre 2015;

Considerato che numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art.30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013 /PAR del 26 giugno 2013);

- che in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000) al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- che l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro

apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che il comma 4 dell'art.30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Atteso che il Sindaco della Città di Castrovillari, con nota prot. n 27520 del 11/12/2015, ha richiesto al Sindaco del Comune di Saracena la disponibilità ad attivare in convenzione la Centrale Unica di Committenza;

Che il Sindaco di questo Comune con nota prot. 6447 del 16.12.2015, ha dato la propria disponibilità ad attivare in convenzione con il Comune di Castrovillari, la Centrale Unica di Committenza;

Preso atto che i predetti Sindaci dei Comuni di Castrovillari e Saracena hanno unitamente ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art.33 comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi;

Visto che la procedura come sopra descritta si è positivamente conclusa e ognuno dei Comuni sta provvedendo a deliberare, nei tempi previsti, lo schema di convenzione secondo il testo allegato parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, e ciò al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del Dlgs 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi , forniture;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra Comuni;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa da intendersi riportato e trascritto per formarne parte integrante e sostanziale:

1. Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art.30 del D.lgs. 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei comuni di Castrovillari e Saracena ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
2. Di approvare lo schema di convenzione, ex art.30 del D.Lgs n. 267/2000 formato da n. 33 articoli, parte integrante della presente , e come predisposto nella parte narrativa della presente ed in corso di analogo adozione a cura del Consiglio Comunale di Castrovillari;

3. di stabilire che la convenzione, dopo che sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità della stessa, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi adottando tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione a decorrere dalla data di stipula della convenzione costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a, del Dlgs 267/2000;
4. di dare atto che con l'adozione della convenzione in oggetto, è stato designato capofila il Comune di Castrovillari ed in ragione di ciò delegato dagli altri comuni aderenti a svolgere le funzioni proprie della centrale unica di committenza (CUC); con successivo atto del Consiglio Comunale, previo parere del Revisore dei Conti, si provvederà ad effettuare la eventuale variazione di bilancio finalizzata a dare copertura alle spese derivanti dalle funzioni delegate, mediante previsione di stanziamento in uscita per la contabilizzazione dei rimborsi che in quota parte il Comune dovrà versare al comune capofila; successivamente a tale atto la Giunta comunale provvederà ai conseguenti adempimenti e alla istituzione di un apposito capitolo in uscita per la contabilizzazione dei rimborsi dovuti dai comuni aderenti al comune capofila;
5. di stabilire che la CUC istituita mediante la presente convenzione presenti annualmente un rendiconto delle proprie attività evidenziando in particolare i tempi di svolgimento delle procedure a lei assegnate e i risparmi realizzati, oltre a quanto necessario per di accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune variazioni organizzative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di gara e degli affidamenti;
6. di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportato nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta comunale, per quanto di propria competenza in base all'art.48, comma 3 del d.lgs. 267/2000, ed i Dirigenti/Responsabili di servizio adotteranno i necessari atti di organizzazione (eventualmente anche di natura regolamentare) per l'attivazione della Centrale unica di committenza;
7. di recedere dall'ASMEL Consortile S.C. a.r.l., con sede legale in Roma – Piazza del Colosseo n.4, e sede operativa in Napoli, Centro direzionale – Isola G/1 -, quale Centrale di Committenza; e di provvedere, pertanto, alle necessarie comunicazioni all'Asmel, agli indirizzi suddetti, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 dello Statuto dell'Associazione e dell'art.7 dell'accordo consortile, in premessa citati;
8. dispone che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
9. dispone, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) ai responsabili di Settore;
 - b) all'Ufficio Appalti e Contratti;
 - c) al Servizio di Ragioneria.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Elio SCHETTINI

IL SINDACO
On. Mario Albino GAGLIARDI

Il Dipendente Incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal prot. n. _____ (n. Reg. Pub. _____)

- è divenuta esecutiva il

Il Dipendente Incaricato

Rosaria Cicione
